

Proc. n. 14/2014 RG



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA

Il Giudice Unico, dott. Marco Pennisi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14/2014 RG,

PROMOSSA DA

PETRINGA ANGELO, nato a Leonforte il 17.6.1960 ed ivi residente in via Capra n. 105/107, in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale Zoo Agrifer Emporio di Petringa Angelo, con sede in Leonforte via Capra n. 105/107, p.iva 01045640867; POTENZA Silvana, nata a Leonforte il 13.6.1948, residente in Nicosia c.da Cannolo, c.f. PTBNSVN48H53E536I, rappresentati e difesi, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Adele Martinez ed elettivamente domiciliati in Enna Complesso Enna 2 Edificio 23, presso lo studio dell'avv. Fabrizia Segreto;

Opponente

CONTRO

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "MUTUO SOCCORSO" SOC. COOP. A R.L., con sede in Gangi via Umberto I n. 24, c.f. 00101550820, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gandolfo Blando, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso i locali dell'agenzia in Nicosia c.da Panotto;

Opposto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto notificato il 2.1.2014 Petringa Angelo, in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale Zoo Agrifer Emporio di Petringa Angelo, e Potenza Silvana hanno convenuto in giudizio Banca di Credito Cooperativo "Mutuo Soccorso" Soc. Coop. a r.l., proponendo

opposizione al decreto ingiuntivo n. 447/2013 depositato il 14.11.2013, con il quale il Tribunale di Enna ha ingiunto agli opposenti, in solido, il pagamento della somma di € 40.485,65 oltre ad interessi e spese, quale credito scaturente dal contratto di mutuo fondiario stipulato il 29.5.2009.

Parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto: a) Il credito è fondato su un contratto di mutuo da dichiararsi nullo perché prevede l'applicazione di tassi di interesse usurari; b) va accolta l'*exceptio doli et nullitatis* sollevata dal fideiussore; c) va condannata la banca opposta, previo accertamento delle somme illegittimamente percepite, al risarcimento dei danni in favore degli opposenti.

Costituitasi con comparsa depositata il 18.2.2014, Banca di Credito Cooperativo "Mutuo Soccorso" Soc. Coop. a r.l. ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con condanna degli opposenti alle spese del giudizio.

All'udienza del 16.9.2014 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica.

L'art. 1 del d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, di interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, ha stabilito che la natura usuraria dei tassi di interesse va determinata in riferimento al momento della convenzione e non a quello della dazione.

Il contratto di mutuo oggetto del giudizio stabilisce che gli interessi moratori "*sono calcolati ad un tasso pari a 2 punti in più del tasso contrattuale*" (art. 3 del contratto).

Il tasso contrattuale è stato convenuto nel 5,22%, mentre gli interessi moratori sono pari al 7,22% (5,22% + 2%) ed in tale misura sono stati richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo.

Poiché "*in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori*" (Cass. 4.4.2003 n. 5324), la misura degli interessi convenuti, complessivamente pari al 12,44%, (5,22% + 7,22%), risulta, pertanto, superiore al tasso medio risultante dall'ultima rilevazione ministeriale aumentata della metà, applicabile alla data di stipula del contratto oggetto del giudizio, e cioè 8,475% (5,65% + 2,825%), come risulta dalle rilevazioni dei tassi di interesse prodotte da parte opponente.

Conseguentemente, essendo la misura degli interessi pattuita superiore al tasso soglia antiusura, il contratto di mutuo è inficiato da nullità parziale relativamente alla clausola sugli interessi, per cui, in applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c., non sono dovuti interessi ed il credito ingiunto va rideterminato e ridotto alla quota capitale delle rate scadute, pari ad € 24.913,02, oltre al capitale residuo pari ad € 13.663,39, per un totale di € 38.576,41.

Dalla nullità della clausola sugli interessi discende inoltre l'accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente, con la conseguenza che la Banca opposta va condannata alla restituzione degli interessi già pagati dal mutuatario, pari ad € 9.607,36.

Il credito della Banca va quindi parzialmente compensato con il credito per le restituzioni di parte opposta e, pertanto, il credito ingiunto va rideterminato in € 28.969,05 oltre interessi legali dalla data della pronuncia al soddisfo.


Per i superiori rilievi, l'opposizione è quindi fondata ed il decreto ingiuntivo va revocato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
in accoglimento dell'opposizione, dichiara la nullità parziale del decreto ingiuntivo relativamente alla clausola determinativa degli interessi corrispettivi e di mora;
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna, in solido, Petringa Angelo, in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale Zoo Agrifer Emporio di Petringa Angelo, e Potenza Silvana al pagamento, in favore di Banca di Credito Cooperativo "Mutuo Soccorso" Soc. Coop. a r.l., della somma € 28.969,05 oltre interessi legali dalla data della pronuncia al soddisfo;
condanna Banca di Credito Cooperativo "Mutuo Soccorso" Soc. Coop. a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere le spese del presente giudizio in favore di Petringa Angelo e Potenza Silvana, spese che si liquidano in complessivi € 4.449,00 di cui € 3.972,00 per compensi professionali ed € 477,00 per spese, oltre ad I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali.
Enna, 10 gennaio 2015.

Depositato nella Cancelleria
del Tribunale di Enna
Enna, 12/01/15


M. Di Girola

Il giudice
dott. Marco A. Pennisi

